

Il presente documento riporta le modifiche ed integrazioni adottate con nuovo testo integrato (TIRG) delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto di cui all'Allegato A alla deliberazione 660/2017/R/gas, rispetto alla versione dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas. Il TIRG integra, inoltre, le disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione contenute nella deliberazione 502/2013/R/gas. In particolare le modifiche e le integrazioni illustrate, contenute nel testo integrato rispetto alla versione di cui all'Allegato A della deliberazione 118/2015/R/gas, sono le seguenti:

1. Sono eliminate le definizioni di cui alle lettere c. ed f. del comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas; le successive lettere sono aggiornate di conseguenza.
2. Viene sostituita la denominazione del Ministero delle attività produttive con l'attuale "Ministero dello sviluppo economico" (lettera g. del comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas);
3. Alla lettera h. del comma 1.1 viene introdotta la definizione di *RTRG*, le successive lettere sono aggiornate di conseguenza;
4. Alla lettera n. comma 1.1 viene introdotta la definizione di terminale di rigassificazione regolato; le successiva lettera è aggiornata di conseguenza
5. Il comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è modificato nelle tempistiche di trasmissione della relazione di cui al comma 4.1, da inviare non più entro 60 giorni dall'adozione del testo integrato ma, per i soli terminali di nuova realizzazione contestualmente alla procedura di cui al comma 5.8.
6. Gli articoli 5 e 6 relativi al conferimento del servizio di rigassificazione continuativo e al conferimento di capacità in corso di anno termico sono modificati e integrati coerentemente con l'introduzione delle procedure concorsuali per l'allocazione della capacità disponibile o resa disponibile dagli utenti.
7. È inserito *ex novo* l'articolo 7 che definisce i criteri e le modalità per la definizione dei prezzi di riserva relativi sia al servizio di rigassificazione continuativo che ai conferimenti in corso di anno termico di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. L'articolo 7 della deliberazione 118/2015/R/gas è rinumerato in 8 ed i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza.
8. Il comma 8.4 precisa che in caso di rilascio della capacità di rigassificazione, da parte dell'utente, sono conseguentemente rimodulate le capacità di trasporto in misura pari al *send out* corrispondente alla capacità di rigassificazione rilasciata. Il comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è rinumerato 8.5.
9. Il comma 9.2 precisa che la garanzia per la copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità è presentata dai soggetti che prendono parte alla procedura concorsuale prima della sua conclusione. Il comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è rinumerato 9.3 e modificato al fine di precisare i criteri per la determinazione dell'importo delle predette garanzie.

10. Sono introdotte al comma 11.4 le modalità di gestione dei casi di modifica dei programmi di riconsegna non richiesta dagli utenti introdotte dalla deliberazione 499/2015/R/gas.
11. È inserito *ex novo* l'articolo 12 che integra il TIRG con le disposizioni in materia dei servizi di flessibilità per la riconsegna del Gnl contenute nella deliberazione 502/2013/R/gas. L'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è rinumerato in 13 ed i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza.
12. Il comma 14.3 sostituisce il comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas, sopprimendo la parte relativa al conferimento prioritario per i soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte.
13. L'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è soppresso.
14. L'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/gas è rinumerato articolo 16.